



COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Provincia di Treviso

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2017

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione di pagamento, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2
Oggetto della definizione agevolata

1) Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interesse,
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a),
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento,
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2) Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3
Modalità di richiesta di definizione agevolata

1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l'ufficio protocollo del Comune o del concessionario della riscossione incaricato entro la data del 31 maggio 2017.

2) L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: segreteria.comune.monastier.tv@pecveneto.it.

Art. 4
La rateazione dei pagamenti

1) Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni di pagamento) inferiore ad euro 1.000,00, i pagamenti dovranno essere effettuati in rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio 2018.

2) Per i debiti di importo complessivo superiori ad € 1.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in cinque rate con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018.

3) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle

ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purchè rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4) A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 marzo 2017.

Art. 5 Modulistica

1) L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.

Il Comune sulla home-page del proprio sito dovrà darne particolare risalto.

Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

- la natura del debito (ICI, IMU, TASI, TOSAP, COSAP, codice della strada, ecc.);
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione di pagamento;
- la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 6 Adempimenti del Comune o del concessionario

Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 3, il Comune o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 30 giugno 2017, inviano la comunicazione nella quale sono indicati:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 7 Mancato pagamento

1) Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 8

Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
- le sanzioni relative alle violazioni dei regolamenti comunali sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 9

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.